

Progetto di legge recante modifiche e integrazioni alla Legge sull'ordinamento giudiziario

Traduzione integrale in italiano

Autore e proponente

Avvocato Marian Georgiev Ivanov

Ordine degli avvocati di Sofia

Proposta dell'autore per il miglioramento della legislazione, presentata ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria e dell'articolo 18, commi 1 e 2, della Legge sugli atti normativi. Non si tratta di un progetto di legge formalmente presentato da un soggetto titolare del diritto di iniziativa legislativa. La proposta non costituisce né una legge approvata né diritto vigente.

Avvertenza sulla traduzione

Questa traduzione è fornita a scopo informativo e non è certificata. Il testo originale bulgaro prevale. Questo PDF tradotto non contiene la firma elettronica dell'originale.

La lettera di presentazione, le disposizioni proposte, la relazione illustrativa e le fonti sono tradotte integralmente. Le denominazioni degli articoli mantengono i suffissi alfabetici cirillici originali. Le indicazioni delle pagine originali si riferiscono al PDF bulgaro; la traduzione ha una propria numerazione. I termini descrivono istituzioni e procedure bulgare, senza adattarle al diritto di un altro ordinamento.

Originale bulgaro: ZID_ZSV_25.09.2026.pdf

SHA-256 del file originale: 890D5FAC4257AD777FCC8E5146983E45B53B6DF074099160D46554A9E2D33DE4

PAGINA 01 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

per il tramite del Presidente dell'Assemblea nazionale

con richiesta di trasmissione alla Commissione per gli affari giuridici

PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione e dell'articolo 18, commi 1 e 2, della Legge sugli atti normativi

Preparata e presentata da: avvocato Marian Georgiev Ivanov

Ordine degli avvocati di Sofia, numero individuale di iscrizione 1800713910

E-mail di contatto: ivanov.bg.sf@gmail.com

Indirizzo per la corrispondenza: boulevard Aleksandar S. Pushkin 84A, quartiere Boyana, Sofia 1616.

Ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria e dell'articolo 18, commi 1 e 2, della Legge sugli atti normativi, presento a mio nome il presente progetto di legge recante modifiche e integrazioni alla Legge sull'ordinamento giudiziario, corredato della relazione illustrativa, quale proposta per il miglioramento della legislazione. Esso fa parte di un insieme di proposte di modifica e integrazione del Codice penale (CP), del Codice di procedura penale (CPP) e della Legge sull'ordinamento giudiziario (LOG).

Chiedo che il Ministro della giustizia disponga una valutazione tecnica e, se la proposta è accolta, adotti le misure necessarie alla preparazione di un progetto di legge da sottoporre al Consiglio dei ministri.

Chiedo che il Consiglio dei ministri valuti la proposta alla luce della competenza attribuitagli dall'articolo 87, comma 1, della Costituzione e, in caso di valutazione favorevole, disponga le attività preparatorie necessarie all'esercizio dell'iniziativa legislativa.

Chiedo che il Presidente dell'Assemblea nazionale trasmetta la proposta alla Commissione per gli affari giuridici e la metta a disposizione dei membri dell'Assemblea nazionale affinché ne prendano conoscenza, la discutano secondo la procedura prevista e valutino l'esercizio dell'iniziativa legislativa.

Chiedo di essere informato del numero di protocollo in entrata, della trasmissione all'autorità competente e dell'esito dell'esame tramite il Sistema di recapito elettronico sicuro (CCEB), con ulteriore comunicazione all'indirizzo e-mail sopra indicato.

Progetto

LEGGE RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale, n. 64 del 2007; modificata e integrata, nn. 69 e 109 del 2008, nn. 25, 33, 42, 102 e 103 del 2009, n. 59 del 2010, nn. 1, 23, 32, 45, 81, 82 e 93 del 2011, nn. 20, 50 e 81 del 2012, nn. 15, 17, 30, 52, 66, 70 e 71 del 2013, nn. 19, 21, 53, 98 e 107 del 2014, n. 14 del 2015, nn. 28, 39, 50, 62 e 76 del 2016, nn. 13, 14, 63, 65, 85, 90 e 103 del 2017, nn. 7, 15, 49 e 77 del 2018, nn. 17, 19, 29, 64 e 83 del 2019, nn. 11, 86, 103, 109 e 110 del 2020, nn. 16, 41, 43 e 80 del 2021, nn. 15, 24, 32, 56 e 62 del 2022, nn. 11, 48, 66, 69, 84, 86 e 108 del 2023, nn. 18 e 67 del 2024, nn. 6, 63, 65 e 87 del 2025, nn. 16, 17, 51, 55, 60 e 69 del 2026.)

§ 1. È aggiunto l'articolo 3a:

«Articolo 3a. (1) Non possono essere esercitate pressioni su un giudice, un pubblico ministero o un magistrato inquirente mediante l'uso o la minaccia di usare poteri relativi alla nomina, alla valutazione professionale, alla promozione, al trasferimento, all'assegnazione temporanea, alla sanzione disciplinare, alla determinazione della retribuzione aggiuntiva o all'organizzazione del lavoro, allo scopo di influenzarne la decisione in un singolo procedimento o fascicolo al di fuori dei mezzi previsti dalla legge.

(2) L'espressione in buona fede di un'opinione professionale, compresa la critica pubblica su questioni concernenti l'organizzazione, l'indipendenza e il funzionamento dell'ordinamento giudiziario, la partecipazione ad associazioni professionali e alle loro attività legittime, la segnalazione di una violazione e l'esercizio, secondo la procedura prevista, di un diritto di obiezione, ricazione o impugnazione non possono costituire di per sé motivo di trattamento sfavorevole nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1. Questi diritti sono esercitati nel rispetto dei doveri legali di imparzialità e tutela delle informazioni protette.

(3) Quando un giudice, un pubblico ministero o un magistrato inquirente individua indizi specifici di violazione del comma 1 o 2 in un procedimento incidente sul proprio stato di servizio, l'organo competente si pronuncia espressamente su tali indizi e indica i fondamenti fattuali oggettivi della propria decisione. La valutazione comprende tutte le circostanze rilevanti, inclusi la sequenza degli atti, il loro collegamento temporale con la condotta tutelata, le dichiarazioni dei funzionari coinvolti e l'esistenza di una spiegazione oggettiva per un trattamento differente in casi comparabili. Non partecipa al procedimento una persona per la quale ricorrano motivi legali di astensione.

(4) Le disposizioni del presente articolo non limitano il legittimo controllo di un'istanza superiore, la vigilanza sulla legalità o l'indirizzo metodologico, né la responsabilità per l'inadempimento colpevole di doveri d'ufficio. La tutela contro gli atti incidenti sullo stato di servizio è assicurata secondo la procedura prevista per l'atto interessato.

(5) Una segnalazione di influenza indebita può essere presentata direttamente alla competente sezione del Consiglio superiore della magistratura (CSM), all'Ispettorato presso il Consiglio superiore della magistratura o al Ministro della giustizia, secondo le rispettive attribuzioni. Non è richiesta la previa informazione della persona le cui azioni sono oggetto della segnalazione. In presenza di indizi di una violazione disciplinare si applica l'articolo 312a. La tutela di cui al comma 2 non è revocata per il solo rigetto della segnalazione o dell'obiezione.

(6) Il giudice, il pubblico ministero o il magistrato inquirente cui sia rivolta una specifica offerta, richiesta o minaccia al fine di influenzare indebitamente un atto d'ufficio documenta, senza ritardo ingiustificato, la data, le modalità di contatto, i partecipanti e il

PAGINA 03 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

contenuto a lui noto e presenta una segnalazione ai sensi del comma 5, cui può allegare materiali legittimamente ottenuti. Quando la presentazione immediata crea un pericolo concreto per la vita, la salute o la sicurezza di una persona, la segnalazione è presentata non appena sia predisposto un mezzo sicuro adeguato.

(7) La segnalazione e le informazioni che identificano il segnalante sono ricevute e conservate con una procedura sicura, con accesso assegnato a persone nominativamente individuate e registrazione di ogni comunicazione. L'esame della segnalazione non può essere affidato alla persona le cui azioni essa descrive né a una persona in accertato conflitto d'interessi. L'identità del segnalante è comunicata soltanto quando sia necessaria per l'esercizio di un potere legale o del diritto di difesa, nella misura necessaria e nel rispetto delle misure protettive applicabili. In presenza di indizi di reato, i materiali sono trasmessi immediatamente all'organo competente per legge, anche secondo la procedura speciale per le indagini riguardanti il Procuratore generale o un Viceprocuratore generale.

(8) I commi 6 e 7 non limitano i diritti processuali delle parti, il legittimo esercizio della professione forense, la presentazione di ricorsi e segnalazioni o le comunicazioni professionali consentite. Non istituiscono un obbligo di effettuare registrazioni segrete né un diritto di utilizzare mezzi speciali di sorveglianza e si applicano nel rispetto delle garanzie legali di tutela dei segnalanti.»

§ 2. È aggiunto l'articolo 9a:

«Articolo 9a. (1) Le regole sulla specializzazione e sulla determinazione del gruppo di persone partecipanti all'assegnazione casuale ai sensi dell'articolo 9 sono adottate sulla base di criteri oggettivi annunciati anticipatamente, relativi alla materia dei procedimenti e dei fascicoli, all'esperienza professionale e al carico di lavoro. Le regole e le ragioni delle loro modifiche sono pubblicate prima dell'applicazione. Il gruppo non può essere modificato allo scopo di assegnare un singolo procedimento o fascicolo a una persona preselezionata.

(2) L'inclusione nel gruppo di assegnazione e l'esclusione da esso avvengono mediante atto motivato che indica i criteri applicati ed è comunicato al magistrato interessato. L'atto è registrato nel sistema informativo prima dell'assegnazione successiva. Sono conservati la precedente composizione del gruppo, la data e i motivi della modifica. Non può essere creato un gruppo esclusivamente per un singolo procedimento o fascicolo, salvo che una legge preveda espressamente una procedura speciale.

(3) Nei procedimenti e fascicoli relativi a reati commessi da giudici, pubblici ministeri o magistrati inquirenti, lo stato di servizio della persona sottoposta a verifica non costituisce di per sé motivo di esclusione dall'assegnazione casuale dei pubblici ministeri appartenenti al gruppo della relativa materia presso la procura competente. Il gruppo è determinato secondo la natura del reato alle condizioni dei commi 1 e 2. Non è consentita la selezione individuale del pubblico ministero incaricato del controllo da parte del dirigente amministrativo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

(4) Il presente articolo non modifica le attribuzioni e la competenza giudiziaria stabilite dalla legge. Ai procedimenti ai sensi del capo trentunesimo “a” del Codice di procedura penale e ai casi della Procura europea si applicano le regole speciali di designazione, assegnazione e sostituzione dei pubblici ministeri.»

PAGINA 04 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 3. All'articolo 33 sono apportate le seguenti integrazioni:

1. Al comma 2 è aggiunto un secondo periodo: «Entro lo stesso termine, l'ordine del giorno e i materiali sono pubblicati sul sito del Consiglio superiore della magistratura, oscurando le informazioni protette per legge nelle copie pubbliche.»

2. Al comma 6 sono aggiunti i periodi dal secondo al quarto: «Le proposte di nomina, promozione, trasferimento, assegnazione temporanea, cessazione dall'ufficio ed elezione di un dirigente amministrativo non possono essere aggiunte il giorno della seduta. Un'eccezione è consentita soltanto per una misura organizzativa temporanea volta a evitare un'imminente interruzione dell'attività di un organo giudiziario, quando l'esigenza sia sorta dopo la pubblicazione dell'ordine del giorno e la persona interessata abbia avuto la possibilità di esprimere un parere. La decisione di integrare l'ordine del giorno indica le circostanze specifiche e le ragioni per cui la questione non può essere esaminata nella successiva seduta ordinaria.»

§ 4. All'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«(3) Le decisioni del plenum e delle sezioni sono redatte in un unico atto scritto contenente i fatti accertati, le prove, i fondamenti giuridici e le ragioni della determinazione adottata. Sono esaminate le obiezioni sostanziali degli interessati. Quando si sceglie fra candidati, è indicata la valutazione comparativa secondo i criteri legali applicabili. Se i membri favorevoli alla decisione hanno espresso ragioni differenti, esse sono registrate separatamente, senza attribuire loro ragioni comuni che non hanno espresso. Il rinvio a una proposta, relazione o dichiarazione è consentito soltanto quando la parte pertinente sia espressamente individuata e allegata alla decisione. I requisiti del presente comma si applicano anche alle decisioni di cui all'articolo 320, comma 7. L'assenza di motivazione costituisce autonomo motivo di annullamento della decisione.»

2. Sono aggiunti i commi da 5 a 7:

«(5) Nei casi di cui al secondo periodo dell'articolo 33, comma 5, l'atto scritto contiene il risultato della votazione e le ragioni di rigetto espresse dai membri che hanno votato contro la proposta. Prima della chiusura della discussione, ogni membro che intenda votare contro espone brevemente i pertinenti motivi di fatto e di diritto oppure aderisce espressamente a motivi già esposti. La mancata acquisizione della maggioranza richiesta non sostituisce la motivazione.

(6) Per ogni proposta posta in votazione, il verbale identifica i membri presenti, le astensioni per conflitto dichiarate, la mancata partecipazione e il voto espresso da ciascun membro, nonché il quorum e la maggioranza accertati. Una correzione del verbale è effettuata mediante registrazione separata, conservando il contenuto originario, i motivi della correzione, il suo autore e il momento in cui è eseguita.

(7) L'atto scritto, con la motivazione e le informazioni di cui al comma 6, è pubblicato sul sito del Consiglio superiore della magistratura e comunicato agli interessati entro 7 giorni dalla seduta. La copia pubblica non contiene informazioni protette per legge. La comunicazione all'interessato rispetta il regime legale di accesso; se l'accesso è limitato, sono forniti la parte consentita dell'atto e il contenuto essenziale dei motivi in misura tale da permettere una difesa effettiva. L'atto completo

PAGINA 05 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

è conservato e messo a disposizione del giudice competente. Il termine per l'impugnazione decorre dalla regolare comunicazione dell'atto e della motivazione alle condizioni del presente comma.»

§ 5. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Al comma 1, le parole «nella votazione di una decisione» sono sostituite dalle parole «nella preparazione, discussione e votazione di una decisione».

2. Sono aggiunti i commi da 5 a 7:

«(5) Prima dell'esame della questione, il membro dichiara le circostanze specifiche di cui al comma 1 a lui note. L'interessato può presentare un'istanza motivata di ricsuzione, immediatamente messa a disposizione del membro interessato e inserita nel fascicolo.

(6) Il membro si pronuncia sull'istanza prima di partecipare alla preparazione, discussione o votazione, indicando per iscritto i motivi dell'astensione o del rifiuto di astenersi. L'istanza, le circostanze dichiarate e la determinazione sono registrate nel verbale e pubblicate nel rispetto dei requisiti di tutela dei dati personali e dei segreti protetti per legge. Il plenum e le sezioni non possono escludere un membro dalla partecipazione mediante una decisione adottata secondo questa procedura.

(7) Le obiezioni relative a una violazione del presente articolo sono esaminate nell'impugnazione dell'atto finale ai sensi dell'articolo 36. La sola presentazione di un'istanza di ricsuzione non sospende il procedimento né costituisce motivo di esclusione del membro.»

§ 6. All'articolo 54 è aggiunto il comma 6:

«(6) Nelle ispezioni di cui al comma 1, punti 1 e 2, l'Ispettorato verifica anche il rispetto delle regole sull'assegnazione e riassegnazione, sulla registrazione degli atti ai sensi degli articoli da 143a a 143b, sulla gestione delle segnalazioni e sui termini per le determinazioni. L'ispezione riguarda l'organizzazione e la tracciabilità documentale e non comprende l'annullamento o la modifica di atti processuali né istruzioni sulla determinazione di un singolo procedimento o fascicolo. Il presente comma non introduce un'eccezione ai limiti del comma 5. Le ispezioni non possono essere utilizzate per eluderli.»

§ 7. All'articolo 58 sono aggiunti i commi da 5 a 8:

«(5) Ogni raccomandazione ai sensi del comma 2 indica la carenza organizzativa accertata, il risultato richiesto, l'organo competente ad attuarla e il termine di attuazione. La raccomandazione non può contenere istruzioni sull'esito di un singolo procedimento o fascicolo.

(6) La comunicazione di cui al comma 4 indica le attività intraprese, le prove dell'attuazione, le parti non attuate e le ragioni specifiche della mancata attuazione. Entro un mese dalla scadenza del termine previsto, l'Ispettorato verifica l'attuazione e redige una conclusione motivata su ogni raccomandazione. Quando l'attuazione richieda oggettivamente ulteriori attività, è assegnato un termine aggiuntivo con misure intermedie specifiche; la proroga non sospende i termini per l'accertamento della responsabilità.

(7) L'atto ispettivo, le obiezioni e le decisioni su di esse, la comunicazione e la conclusione sull'attuazione sono collegati in un fascicolo elettronico comune. In presenza di indizi di mancata attuazione o di altra violazione, i materiali sono trasmessi tempestivamente all'organo competente a intervenire; nei limiti consentiti dalla legge, tale organo comunica all'Ispettorato il numero della pratica aperta e l'atto finale adottato. Se non interviene, l'organo competente espone i motivi.

PAGINA 06 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

(8) Ogni trimestre l'Ispettorato pubblica informazioni aggregate sulle raccomandazioni i cui termini sono scaduti, sulle misure attuate e sulla mancata attuazione, senza informazioni riguardanti persone tutelate o segreti protetti per legge. L'applicazione dei commi da 5 a 7 non amplia la competenza dell'Ispettorato né introduce un'eccezione all'articolo 54, comma 5.»

§ 8. È aggiunto l'articolo 59a:

«Articolo 59a. (1) L'organo che ha legittimamente disposto un'ispezione o un'indagine disciplinare informa immediatamente il detentore dei documenti, dei dati elettronici e degli altri materiali specificamente individuati come rilevanti per l'indagine della necessità di conservarli. La comunicazione indica il fondamento giuridico, l'oggetto e l'ambito della conservazione.

(2) Dal ricevimento della comunicazione alla conclusione definitiva dell'indagine e di ogni procedimento disciplinare o giudiziario direttamente collegato, i materiali individuati non possono essere distrutti per scadenza del periodo di conservazione archivistica né cancellati automaticamente. Sono conservate le informazioni su origine, movimentazione, modifiche e accessi. Il detentore conferma immediatamente la conservazione e indica eventuali impedimenti oggettivi.

(3) L'organo di cui al comma 1 valuta almeno ogni sei mesi la necessità e l'ambito della conservazione e informa il detentore quando ne cessano i presupposti. Sono conservati soltanto i materiali necessari, accessibili esclusivamente a persone autorizzate. Gli atti di conservazione non creano un nuovo fondamento per acquisire informazioni o utilizzarle per un'altra finalità.

(4) Quando un organo ispettivo competente per legge ha diritto di accesso, la trasmissione degli originali a un altro organo non costituisce autonomo motivo di rifiuto. Sono fornite copie certificate o accesso sicuro nel rispetto del regime legale applicabile. Ogni limitazione è specificamente motivata, indicando il fondamento giuridico e la possibilità di accesso parziale. Il presente comma non elimina la tutela del segreto professionale forense, delle informazioni classificate o del segreto investigativo e non attribuisce accesso a un organo privo di competenza legale.

(5) Quando i materiali riguardano l'attività della Procura europea o un'indagine sul Procuratore generale o su un Viceprocuratore generale, la conservazione e l'accesso sono effettuati dagli organi competenti secondo la procedura speciale. La comunicazione non è inoltrata a una persona le cui azioni siano oggetto dell'indagine se ciò ne compromette l'oggetto o l'indipendenza.»

§ 9. Nell'articolo 87, comma 1, nell'articolo 94, comma 1, nell'articolo 100, comma 1, nell'articolo 107, comma 1, nell'articolo 115, comma 1, e nell'articolo 123, comma 1, le parole «articolo 227, commi da 2 a 9» sono sostituite dalle parole «articolo 227, commi da 2 a 15».

§ 10. Nell'articolo 138, comma 1, punto 6, sono aggiunti un secondo e un terzo periodo: «Sono pubblicate anche le motivazioni, le modifiche e le informazioni sull'abrogazione, mantenendo accessibili le versioni precedenti. Le istruzioni e gli indirizzi di carattere generale non possono contenere ordini sulla determinazione di un procedimento o fascicolo specificamente individuato; tali ordini sono soggetti ai presupposti e alla procedura degli articoli 139, 143 e 143a.»

PAGINA 07 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 11. All'articolo 138a sono aggiunti i commi 6 e 7:

«(6) La relazione di cui al comma 1 comprende un'analisi aggregata delle informazioni previste dall'articolo 140, comma 6, e dall'articolo 1436, comma 6, delle cause sistemiche delle violazioni individuate, delle misure adottate e dell'attuazione delle misure indicate nella relazione precedente.

(7) Le relazioni e la loro discussione non possono essere utilizzate per impartire istruzioni su attività o determinazioni in un singolo procedimento o fascicolo. Le informazioni sono pubblicate rispettando la presunzione di innocenza, i diritti dei partecipanti, la tutela dei dati personali e i segreti protetti per legge.»

§ 12. Nell'articolo 139, comma 2, le parole «può, per iscritto, annullare o modificare provvedimenti del pubblico ministero» sono sostituite dalle parole «può, mediante atto scritto motivato, alle condizioni, entro i termini e secondo la procedura previsti dalla legge, annullare o modificare provvedimenti del pubblico ministero» e, alla fine, è aggiunto: «Si applicano, in quanto compatibili, i requisiti degli articoli 143a e 1436.»

§ 13. All'articolo 140 sono apportate le seguenti integrazioni:

1. Al comma 2 è aggiunto un secondo periodo: «I poteri organizzativi non possono essere usati per impartire istruzioni in un singolo procedimento o fascicolo al di fuori dei presupposti e della procedura legali degli articoli 143 e 143a.»

2. Sono aggiunti i commi da 6 a 9:

«(6) La relazione annuale di cui al comma 1, punto 4, contiene informazioni aggregate su:

1. durata delle verifiche e delle indagini preliminari, ragioni del superamento dei termini e misure adottate;
2. rifiuti di avviare indagini preliminari, procedimenti penali chiusi e sospesi e risultati del controllo di tali atti previsto dalla legge;
3. restituzione dei procedimenti per rimediare a violazioni processuali, assoluzioni definitive e ragioni individuate per tali esiti;
4. ripetuta inosservanza di istruzioni giudiziarie vincolanti, accertata con provvedimento giudiziario definitivo, e misure organizzative adottate;
5. sostituzioni del pubblico ministero incaricato del controllo e relativi fondamenti giuridici, senza informazioni che consentano di identificare i partecipanti a singoli procedimenti pendenti.

(7) Le informazioni di cui al comma 6 sono pubblicate nel rispetto della tutela dei dati personali e dei segreti protetti per legge, secondo una metodologia uniforme che tenga conto della complessità fattuale e giuridica e del carico di lavoro. La metodologia è adottata dalla Sezione dei pubblici ministeri del Consiglio superiore della magistratura dopo discussione pubblica ed è pubblicata sul sito del Consiglio.

(8) Non può essere fissato un numero o una percentuale obbligatoria di accuse, condanne, rifiuti o procedimenti chiusi o sospesi come obiettivo professionale individuale o collettivo oppure come condizione per una valutazione favorevole di un pubblico ministero o di un magistrato inquirente. Le informazioni statistiche possono essere utilizzate per programmare le risorse e individuare problemi, senza predeterminare la decisione in un singolo procedimento o fascicolo.

(9) Nelle verifiche e negli audit interni al servizio del pubblico ministero si applicano, in quanto compatibili, i requisiti dell'articolo 58, commi da 5 a 7, relativi all'individuazione di un organo responsabile e di un termine, alla documentazione e alla verifica dell'attuazione, con attività svolte dagli organi competenti secondo la presente legge. Una relazione contenente rilievi su una possibile violazione è registrata immediatamente e trasmessa all'organo competente

PAGINA 08 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

entro 7 giorni. Su ogni rilievo sostanziale, l'organo competente adotta un atto motivato sulle misure intraprese o sui motivi della mancata azione entro il termine previsto dalla legge o, se non previsto, entro un mese dal ricevimento. Quando le informazioni riguardano il Procuratore generale o un Viceprocuratore generale, si applica la procedura legale speciale. Il presente comma non attribuisce all'Ispettorato presso il Consiglio superiore della magistratura il potere di controllare la correttezza degli atti processuali.»

§ 14. All'articolo 143 sono apportate le seguenti integrazioni:

1. Al comma 2 sono aggiunti un secondo e un terzo periodo: «Gli ordini e le istruzioni sono impartiti mediante atto scritto firmato, anche elettronico, inserito nel relativo procedimento o fascicolo. La trasmissione tramite un'altra persona non esonera l'autore dai requisiti di forma, motivazione e registrazione.»
2. Al comma 7 sono aggiunti i periodi dal secondo al quinto: «L'obiezione è esaminata da un pubblico ministero che non ha partecipato all'adozione dell'atto o dell'istruzione contestati, designato ai sensi dell'articolo 9. Egli adotta un atto scritto motivato entro sette giorni oppure immediatamente in presenza di imminente pericolo di danno sostanziale o difficilmente riparabile. La presentazione dell'obiezione non sospende l'esecuzione, salvo diversa disposizione del pubblico ministero competente. Un'istruzione la cui esecuzione costituisca reato non è eseguita.»

§ 15. Sono aggiunti gli articoli 143a, 143б e 143в:

«Articolo 143a. (1) Ogni atto di esercizio di un potere ai sensi dell'articolo 143, commi 3, 5 e 6, in relazione a un singolo procedimento o fascicolo contiene:

1. nome, funzione e firma dell'autore, data di adozione e numero del procedimento o fascicolo;
2. il concreto fondamento legale per l'esercizio del potere;
3. i fatti accertati e i materiali su cui si fondano le conclusioni;
4. la violazione o omissione individuata, se presente, e i motivi giuridici dell'esercizio del potere;
5. un ordine precisamente definito e, se sono impartite istruzioni per ulteriori attività, la loro natura e i fatti da accertare o verificare;
6. un termine di esecuzione coerente con i termini legali e con il tempo oggettivamente necessario.

(2) Un ordine amministrativo, una discussione orale, una nota d'ufficio o un'altra azione organizzativa non possono essere utilizzati per eludere i presupposti, la forma e la procedura legali di esercizio dei poteri dell'articolo 143. La discussione di questioni giuridiche non esonera il pubblico ministero autore dell'atto dall'obbligo di formare il proprio convincimento sulla base della legge e delle prove.

(3) Se l'istruzione è stata impartita dal Procuratore generale e non esiste un pubblico ministero superiore competente, il destinatario può presentare un'istanza scritta motivata di riesame. Il Procuratore generale adotta personalmente un atto scritto motivato entro il termine dell'articolo 143, comma 7. L'istanza e la determinazione sono inserite nel procedimento o fascicolo e nel registro di cui all'articolo 143б. Ciò non limita il diritto di segnalazione dell'articolo 3a, comma 5, né il controllo giudiziario previsto dalla legge sull'atto adottato sulla base dell'istruzione.

PAGINA 09 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

(4) Le disposizioni del presente articolo non creano nuovi presupposti per annullare o modificare atti del pubblico ministero oltre quelli previsti dal diritto processuale né consentono il riesame di un provvedimento giudiziario definitivo al di fuori della procedura legale.

(5) Il presente articolo non si applica alle attività del procuratore europeo e dei procuratori europei delegati nell'esercizio delle funzioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939.

(6) Nei procedimenti e fascicoli relativi a reati commessi dal Procuratore generale o da un Viceprocuratore generale, l'applicazione degli articoli da 143 a 143b non crea poteri di vigilanza, istruzione o accesso ai materiali per il Procuratore generale né per persone diverse da quelle designate secondo la procedura speciale del capo trentunesimo "a" del Codice di procedura penale. Le regole sulla motivazione e sulla registrazione si applicano, in quanto compatibili, agli atti del pubblico ministero di cui all'articolo 173a, comma 4, esclusivamente entro i limiti dei poteri di controllo attribuitigli dalla legge. L'accesso a tali registrazioni è separato sul piano organizzativo e tecnico e concesso soltanto alle persone autorizzate secondo la procedura speciale, al giudice competente e ai partecipanti al procedimento nella misura prevista dalla legge.

Articolo 143b. (1) La Procura della Repubblica di Bulgaria tiene un registro elettronico unico degli atti di cui all'articolo 143a, delle obiezioni e delle istanze di riesame contro di essi e dei relativi provvedimenti, nonché degli atti di cui all'articolo 143b. Il registro assicura il collegamento con il relativo procedimento o fascicolo e con le informazioni sulla sua assegnazione ai sensi dell'articolo 9.

(2) Nel registro sono inseriti il numero del procedimento o fascicolo, il tipo d'intervento, l'autore, il destinatario, il fondamento legale, la data e l'ora di adozione, ricevimento e registrazione, il termine prescritto e le informazioni sull'esecuzione. L'atto firmato è allegato alla registrazione. La registrazione avviene il giorno dell'adozione; se tecnicamente impossibile, l'atto è registrato secondo la procedura documentale generale e inserito nel registro elettronico entro il primo giorno lavorativo successivo alla ripresa del sistema, indicando il motivo del ritardo.

(3) Ogni creazione, accesso, integrazione o correzione è registrato automaticamente con l'identificativo dell'autore, la data e l'ora. Le correzioni sono effettuate soltanto mediante una nuova registrazione che conservi il contenuto originario e il motivo della correzione. Non sono consentite la cancellazione o la sostituzione della registrazione originaria durante il periodo di conservazione. Dati, atti e registri di accesso sono conservati per il periodo del relativo procedimento o fascicolo; se è pendente un procedimento sulla legittimità dell'intervento, sono conservati anche fino alla sua conclusione definitiva.

(4) L'accesso al registro è concesso ai pubblici ministeri competenti nel procedimento o fascicolo, al giudice nell'esercizio dei propri poteri legali e agli organi con attribuzioni di vigilanza o disciplinari entro le rispettive competenze. Anche le persone aventi diritto di accesso ai materiali del procedimento o fascicolo, i loro difensori e gli avvocati che rappresentano altre parti ricevono accesso ai relativi atti e registrazioni nella stessa misura e secondo la stessa procedura. Le informazioni classificate, i dati personali e i segreti protetti per legge sono tutelati secondo la normativa speciale applicabile.

(5) Il plenum del Consiglio superiore della magistratura adotta le regole tecniche del registro su proposta della Sezione dei pubblici ministeri dopo discussione pubblica. Le regole assicurano la separazione dei diritti di amministrazione del sistema dai diritti di modifica dei dati dei procedimenti, la conservazione di copie di sicurezza e una verifica tecnica annuale dell'integrità dei dati e dei registri di accesso effettuata da persone che non hanno partecipato all'amministrazione del sistema

PAGINA 10 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

verificato. La verifica è disposta dal plenum e non comprende valutazioni delle decisioni processuali; l'accesso ai contenuti dei fascicoli è limitato a quanto necessario alla verifica tecnica, nel rispetto dei regimi speciali. Le regole non possono introdurre ulteriori motivi di rifiuto dell'accesso rispetto a quelli stabiliti dalla legge.

(6) Ogni anno sono pubblicate informazioni aggregate sul numero e sul tipo di atti, sulle obiezioni, sugli esiti del loro esame e sulle violazioni accertate dei requisiti di registrazione. Non sono pubblicate informazioni che consentano l'identificazione di persone in procedimenti pendenti o la divulgazione di segreti protetti per legge.

(7) Il presente articolo non si applica agli atti e alle istruzioni adottati nell'esercizio delle funzioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939.

Articolo 143B. (1) La riassegnazione amministrativa di un procedimento o fascicolo a un altro pubblico ministero presso la procura competente è consentita in caso di astensione, cessazione o modifica del rapporto di servizio, impossibilità oggettiva di adempiere ai doveri o altro motivo espressamente previsto dalla legge. La riassegnazione per equilibrare il carico di lavoro è consentita secondo criteri generali annunciati anticipatamente, sulla base di dati verificabili e considerando l'effetto sulla durata del procedimento.

(2) La riassegnazione avviene mediante atto scritto motivato dell'organo competente. L'atto indica il motivo specifico, le informazioni che lo dimostrano, gli eventuali criteri generali applicabili e la necessità della sostituzione. Il dissenso rispetto a un provvedimento adottato, a un'opinione giuridica o a un'obiezione presentata non costituisce di per sé motivo di riassegnazione amministrativa.

(3) Il nuovo pubblico ministero è designato nel rispetto dell'articolo 9. Nel caso di sostituzione temporanea ai sensi dell'articolo 144, comma 2, sono indicati il motivo giustificato, l'ambito e la durata della sostituzione; se un termine processuale imminente richiede la partecipazione di un pubblico ministero di turno, quest'ultimo è designato secondo il calendario previamente approvato soltanto per l'attività urgente. Ciò non modifica il pubblico ministero incaricato del controllo per il resto del procedimento.

(4) L'atto di cui al comma 2 o 3 e il verbale di designazione del pubblico ministero sono inseriti nel procedimento o fascicolo, registrati ai sensi dell'articolo 143G e comunicati ai pubblici ministeri sostituito e designato. L'accesso delle persone aventi diritto di accesso al procedimento o fascicolo comprende tali documenti secondo le regole processuali applicabili.

(5) Il presente articolo non limita i poteri del giudice e del pubblico ministero superiore espressamente previsti dal diritto processuale. La riassegnazione amministrativa non annulla attività processuali compiute o atti adottati né elimina l'obbligo di rispettare istruzioni giudiziarie vincolanti.

(6) Il presente articolo non si applica all'assegnazione e riassegnazione dei procedimenti della Procura europea. Ai procedimenti del capo trentunesimo "a" del Codice di procedura penale si applicano le regole speciali di designazione e sostituzione dei pubblici ministeri; non sono creati poteri di intervento amministrativo al di fuori di tale procedura.»

§ 16. All'articolo 145 sono aggiunti i commi da 8 a 11:

«(8) I poteri previsti dal presente articolo sono esercitati soltanto nella misura necessaria a svolgere una funzione specifica attribuita al pubblico ministero dalla Costituzione e dalla legge. L'oggetto, l'ambito e la durata della verifica sono coerenti con le informazioni disponibili, la

PAGINA 11 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

finalità legittima perseguita e la proporzionalità dell'interferenza nei diritti delle persone. Il mero richiamo all'interesse pubblico o a un dovere generale di tutela della legalità non fonda competenze oltre quelle previste dalla legge.

(9) La verifica è effettuata o disposta mediante atto scritto motivato che indica le informazioni che la rendono necessaria, l'oggetto, il fondamento giuridico, le circostanze da chiarire, l'organo incaricato e il termine. Ogni modifica dell'oggetto e proroga del termine sono motivate separatamente. L'incarico di ulteriori attività, la trasmissione dei materiali o la separazione o riunione di fascicoli relativi agli stessi fatti non fanno decorrere un nuovo termine per la verifica.

(10) I poteri del presente articolo non costituiscono un fondamento autonomo per perquisizione, sequestro, accesso al contenuto di comunicazioni, divulgazione del segreto bancario o di altro segreto protetto per legge, limitazione del segreto professionale forense o altra interferenza per la quale la legge preveda presupposti speciali, autorizzazione o controllo giudiziario. A tali attività si applica la relativa procedura speciale. Non possono essere richiesti né forniti materiali in violazione degli articoli 33 e 45 della Legge sull'avvocatura.

(11) Quando ricorrono i presupposti legali per avviare indagini preliminari, il pubblico ministero si pronuncia secondo il Codice di procedura penale senza attendere la scadenza del termine della verifica. La verifica non può sostituire l'indagine né essere utilizzata per eludere le garanzie processuali di una persona contro la quale l'azione penale sia di fatto diretta.»

§ 17. Sono aggiunti gli articoli 145a e 145b:

«Articolo 145a. (1) La richiesta di produzione di documenti, informazioni, spiegazioni o altri materiali ai sensi dell'articolo 145, comma 1, punto 1, è formulata per iscritto e indica il numero e l'oggetto del fascicolo, il concreto fondamento legale, i materiali richiesti e il loro collegamento con le circostanze verificate, il termine e le modalità di adempimento. Non possono essere richieste informazioni in misura manifestamente superiore a quanto necessario per la finalità della verifica.

(2) Prima di acquisire spiegazioni, la persona è informata, in modo a lei comprensibile, dell'oggetto della verifica, del diritto all'assistenza di un avvocato e del diritto di non fornire spiegazioni che la incriminino per un reato. L'informazione e l'esercizio di tali diritti sono attestati per iscritto. Alla persona è garantita una reale possibilità di consultazione riservata con un avvocato prima di fornire spiegazioni.

(3) L'esercizio del diritto di cui al comma 2 e il richiamo a un obbligo legale di conservare il segreto professionale forense o altro segreto protetto per legge non costituiscono motivo di sanzione né di accompagnamento coattivo allo scopo di acquisire spiegazioni o materiali in violazione di tale diritto o obbligo.

(4) L'ordine di accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 145, comma 1, punto 4, è adottato per iscritto e contiene informazioni sulla regolare convocazione, sulla mancata comparizione, sull'assenza di motivo giustificato e sulla necessità della presenza personale. Indica il luogo e la finalità dell'accompagnamento. La coercizione cessa immediatamente al raggiungimento della finalità legittima e non può essere utilizzata come fondamento autonomo della detenzione.

(5) Nel trasmettere materiali ai sensi dell'articolo 145, comma 1, punto 5, il pubblico ministero non può predeterminare se il destinatario debba infliggere una sanzione o una misura amministrativa coercitiva. L'organo competente

PAGINA 12 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

effettua la propria valutazione dei presupposti legali e risponde dell'atto adottato.

(6) Le richieste e gli ordini ai sensi dell'articolo 145, comma 1, punto 6, e commi 4 e 5, che creano direttamente obblighi o incidono sui diritti o sugli interessi legittimi di cittadini o persone giuridiche sono adottati mediante atto scritto firmato. L'atto indica il concreto fondamento legale, le circostanze fattuali, il destinatario, la condotta richiesta, il termine e i motivi della necessità e proporzionalità dell'interferenza. Quando l'atto è eseguito tramite un altro organo, una copia è fornita anche alla persona direttamente interessata alle condizioni dell'articolo 1456, comma 3.

Articolo 1456. (1) Le richieste e gli ordini ai sensi dell'articolo 145, comma 1, punti 1, 4 e 6, e commi 4 e 5, adottati al di fuori di un procedimento penale formalmente avviato, sono impugnabili davanti al giudice quando creano direttamente obblighi o incidono sui diritti o sugli interessi legittimi di cittadini o persone giuridiche e nessun'altra legge prevede un controllo giudiziario sulla stessa interferenza. Rileva il contenuto sostanziale effettivo dell'atto, indipendentemente dalla denominazione, dal fondamento giuridico indicato o dall'organo tramite cui è eseguito. La trasmissione di materiali o una proposta ai sensi dell'articolo 145, comma 1, punto 5, non sono di per sé impugnabili ai sensi del presente articolo; un eventuale ordine vincolante autonomo contenuto in esse è impugnabile alle condizioni del primo periodo.

(2) Hanno diritto al ricorso il destinatario e le altre persone direttamente interessate. Il ricorso è presentato entro quattordici giorni dalla comunicazione dell'atto al tribunale amministrativo della sede della procura cui appartiene il pubblico ministero autore dell'atto. Per chi non ha ricevuto comunicazione, il termine decorre dalla conoscenza dell'atto; in caso di controversia, il pubblico ministero autore dell'atto ha l'onere di provare una conoscenza anteriore. Non è richiesto un previo ricorso a una procura superiore. In mancanza di indicazioni sull'impugnazione giudiziaria, o se esse sono errate, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 140 del Codice di procedura amministrativa. La domanda di dichiarazione di nullità non è soggetta a termine.

(3) Una copia dell'atto è notificata al destinatario indicando il giudice e il termine d'impugnazione. In caso di accompagnamento coattivo, la copia è notificata prima dell'inizio dell'esecuzione, salvo impossibilità oggettiva; in tal caso è notificata immediatamente dopo l'accompagnamento della persona e il motivo è attestato per iscritto. A chi ha diritto al ricorso è concesso accesso ai materiali necessari entro tre giorni dalla richiesta oppure immediatamente se è indicata una necessità di tutela giudiziaria cautelare, fatti salvi i regimi speciali di protezione delle informazioni. Ogni limitazione dell'accesso è motivata per iscritto nello stesso termine ed è controllabile dal giudice nel medesimo procedimento. Sono forniti la parte consentita dei materiali e il contenuto essenziale dei motivi in misura tale da consentire un'impugnazione effettiva, nel rispetto dei limiti legali. Tutti i materiali rilevanti sono forniti al giudice secondo la procedura applicabile di protezione delle informazioni.

(4) Il ricorso può essere presentato tramite la procura autrice dell'atto o direttamente al giudice. La procura trasmette l'intero fascicolo pertinente entro tre giorni dal ricevimento del ricorso o della richiesta del giudice. Se il ricorso contiene una domanda cautelare, ricorso e domanda sono trasmessi immediatamente al giudice e i restanti materiali entro il termine del secondo periodo. La mancata produzione del fascicolo non impedisce la decisione sulla domanda.

(5) Il ricorso non sospende l'esecuzione. Su domanda del ricorrente, il giudice può sospenderla in tutto o in parte quando possa causare un danno sostanziale o difficilmente riparabile, considerando anche l'eventuale pericolo imminente per la vita o la salute di altre persone o

PAGINA 13 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

per un altro interesse pubblico particolarmente importante. La domanda può essere presentata insieme al ricorso o prima della conclusione del procedimento giudiziario. Il giudice decide immediatamente, comunque entro ventiquattro ore dal ricevimento, anche prima di ricevere l'intero fascicolo. Il giudice comunica immediatamente l'ordinanza alla procura e all'organo esecutore noto con modalità che attestino il ricevimento. L'ordinanza è impugnabile ai sensi del Codice di procedura amministrativa; l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione.

(6) Il giudice esamina il ricorso in udienza pubblica, convocando il ricorrente, il pubblico ministero autore dell'atto e gli altri interessati. Il pubblico ministero dimostra i fondamenti fattuali e giuridici dell'atto e il rispetto dei requisiti di necessità e proporzionalità. Il giudice esamina competenza, forma, presupposti, finalità e proporzionalità dell'interferenza e decide entro un mese dal ricevimento del ricorso. Può respingerlo, dichiarare la nullità dell'atto o annullarlo in tutto o in parte. In questo procedimento il giudice non può ordinare l'avvio di indagini preliminari, la sottoposizione di una persona ad accusa, la presentazione di un atto d'accusa o un esito specifico della verifica.

(7) Per un atto adottato nel corso di una verifica basata su indizi di reato, il controllo riguarda soltanto l'interferenza diretta nei diritti prodotta dalla richiesta o dall'ordine impugnati. Al rifiuto di avviare indagini preliminari, all'inerzia nella decisione sulla segnalazione e agli atti di un procedimento penale avviato si applicano i rimedi del Codice di procedura penale. Il successivo avvio di un procedimento penale non esclude il controllo ai sensi del presente articolo sull'ordine precedente.

(8) L'esecuzione dell'atto non elimina l'interesse giuridico a impugnarlo quando si deduce un'interferenza nei diritti già verificatasi. Un atto che soddisfa le condizioni del comma 1 non è escluso dal controllo giudiziario soltanto per il suo carattere preparatorio. Alle questioni non disciplinate si applicano, in quanto appropriate, le regole del Codice di procedura amministrativa sull'impugnazione degli atti amministrativi individuali. La sentenza è impugnabile in cassazione davanti alla Corte suprema amministrativa secondo il medesimo Codice.

(9) Il controllo degli atti processuali della Procura europea è effettuato nel rispetto dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1939. La procedura giudiziaria del presente articolo si applica quando ricorrono le condizioni del comma 1 e la giurisdizione spetta al giudice nazionale secondo il regolamento. L'esclusione della vigilanza nazionale del pubblico ministero e della registrazione ai sensi degli articoli 143a e 143b non limita il controllo giudiziario previsto dal diritto dell'Unione europea.»

§ 18. All'articolo 173 sono aggiunti i commi da 18 a 21:

«(18) Con la decisione di apertura della procedura, il plenum adotta e pubblica una metodologia uniforme di valutazione dei candidati secondo i requisiti legali. La metodologia specifica gli indicatori da verificare, le fonti d'informazione pertinenti e il metodo di confronto delle qualità professionali e morali. Non può introdurre condizioni aggiuntive di ammissibilità non stabilite dalla legge e non è modificabile dopo l'inizio del periodo di presentazione delle proposte.

(19) Prima della preparazione delle relazioni finali di cui al comma 9, il candidato riceve le informazioni sfavorevoli rilevanti e un termine di almeno sette giorni per una risposta scritta, allegata alle relazioni. Nuove informazioni sfavorevoli ricevute dopo la pubblicazione delle relazioni possono essere utilizzate nella decisione soltanto dopo una reale

PAGINA 14 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

possibilità di replica. La sola qualità di testimone, persona accusata o persona contro la quale sia stata presentata una segnalazione non dimostra l'assenza di qualità professionali o morali né sostituisce la valutazione dei fatti specificamente accertati. Sono rispettati la presunzione di innocenza e il diritto di difesa. Le informazioni sono fornite secondo il regime legale di accesso alle informazioni protette e con contenuto sufficiente a consentire una replica effettiva.

(20) La decisione di elezione esamina le informazioni sostanziali accertate, le risposte dei candidati e le questioni pertinenti di cui al comma 8. La presenza di un solo candidato non esonera il plenum dall'accertare positivamente e motivare il rispetto dei requisiti legali da parte sua.

(21) Le proposte e decisioni di cui ai commi 15 e 16 indicano i presupposti specifici, le date iniziale e finale dell'esercizio temporaneo delle funzioni e tutti i periodi precedenti nei quali la stessa persona ha esercitato le stesse funzioni. Il Consiglio superiore della magistratura tiene una registrazione cronologica pubblica di tali periodi. Almeno un mese prima del raggiungimento del periodo massimo, l'amministrazione del Consiglio informa il plenum, la sezione competente e il Ministro della giustizia. La comunicazione e la registrazione non prorogano il periodo né sostituiscono la decisione prevista dalla legge.»

§ 19. All'articolo 173a sono aggiunti i commi da 9 a 11:

«(9) La Sezione dei pubblici ministeri del Consiglio superiore della magistratura decide sulla nomina ai sensi dei commi 2 e 4 entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. Il termine si applica anche alla nomina di un'altra persona ai sensi dei commi 3 e 6. Il presidente della Sezione penale della Corte suprema di cassazione invia simultaneamente una copia della comunicazione alla persona designata e al Ministro della giustizia.

(10) La mancata decisione entro il termine del comma 9 equivale a un rigetto tacito. La persona designata e il Ministro della giustizia possono impugnare il rigetto ai sensi dell'articolo 36, comma 3, entro quattordici giorni dalla scadenza del termine del comma 9 e un rigetto espresso entro quattordici giorni dalla comunicazione. La Sezione dei pubblici ministeri trasmette il ricorso e l'intero fascicolo al giudice entro tre giorni dal ricevimento. Se non provvede, il ricorrente può presentare il ricorso direttamente al giudice, che richiede d'ufficio il fascicolo.

(11) Il giudice decide sul ricorso entro quattordici giorni dal ricevimento. Se annulla il rigetto, rinvia il fascicolo alla Sezione dei pubblici ministeri con istruzioni vincolanti sull'interpretazione e applicazione della legge e stabilisce un termine per la decisione non superiore a sette giorni dal ricevimento della sentenza. Il giudice non designa un'altra persona da nominare né effettua la nomina al posto della Sezione. La sentenza è definitiva. Un rigetto espresso successivo all'impugnazione del rigetto tacito non chiude il procedimento giudiziario; il rigetto espresso si considera impugnato nel medesimo procedimento.»

§ 20. È aggiunto l'articolo 173b:

«Articolo 173b. (1) Una decisione di sospensione temporanea dall'ufficio ai sensi dell'articolo 230, 230a o 232 di un pubblico ministero di cui all'articolo 173a, comma 2 o 4, non è eseguita prima della scadenza del termine d'impugnazione o, se impugnata, fino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo il caso del comma 3.

PAGINA 15 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

(2) Nella decisione sulla richiesta di sospensione e nel controllo giudiziario sono espressamente considerate le informazioni specifiche sulla necessità della misura, la possibilità di conseguire la finalità con una misura meno restrittiva e le informazioni indicate dall'interessato su influenze indebite connesse all'esercizio delle proprie funzioni. L'avvio di un procedimento penale o disciplinare non dimostra di per sé la necessità della sospensione temporanea.

(3) Su istanza motivata dell'organo che ha disposto la sospensione, il giudice competente per l'impugnazione può consentire l'esecuzione anticipata soltanto se informazioni specifiche dimostrano un pericolo imminente e grave di ostacolo al procedimento penale o disciplinare oppure di commissione di una nuova violazione grave nell'esercizio delle funzioni d'ufficio e tale pericolo non è prevenibile con una misura meno restrittiva. Il giudice consente all'interessato di esprimere un parere e adotta un'ordinanza motivata entro tre giorni dal ricevimento dell'istanza. L'ordinanza è impugnabile secondo il Codice di procedura amministrativa. La decisione non anticipa le questioni di responsabilità penale o disciplinare.

(4) I commi da 1 a 3 non incidono sulla sospensione temporanea operante ai sensi dell'articolo 230, comma 7, e dell'articolo 230a, comma 6, né sulla sospensione dall'ufficio disposta da un giudice ai sensi del Codice di procedura penale. Non limitano i poteri d'indagine, di formulazione dell'accusa contro una persona o di imposizione di misure coercitive processuali e non prorogano i termini dell'articolo 173a, commi 3 e 6.»

§ 21. Nell'articolo 175o, comma 3, è aggiunto un secondo periodo: «Il segnalante è informato della decisione e dei suoi specifici fondamenti fattuali e giuridici nel rispetto della tutela dei dati personali e dei segreti protetti per legge.»

§ 22. All'articolo 198 sono aggiunti i commi da 6 a 8:

«(6) Nel valutare gli indicatori di cui al comma 2, punto 2, e all'articolo 199, si effettua un'analisi qualitativa della motivazione, della complessità fattuale e giuridica, della condotta processuale e dei motivi di modifica o annullamento. Sono considerate le successive modifiche delle prove, della legislazione e della giurisprudenza vincolante. Il numero o la percentuale di atti e di esiti giudiziari non giustificano, da soli, una valutazione sfavorevole.

(7) Un'assoluzione, la legittima chiusura di un procedimento penale o l'annullamento o modifica di un atto non giustificano di per sé un giudizio di inidoneità professionale. Nella valutazione di un pubblico ministero o di un magistrato inquirente si considera anche il rispetto dei doveri di accertare e verificare circostanze che scagionano l'accusato o ne attenuano la responsabilità.

(8) Per un periodo di servizio come procuratore europeo delegato, i commi 6 e 7 si applicano tenendo debitamente conto della valutazione di cui al comma 5 e senza che alcun organo nazionale controlli le decisioni operative della Procura europea.»

§ 23. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. rispetto delle istruzioni e degli ordini scritti legittimi del pubblico ministero superiore, tenendo debitamente conto del diritto di obiezione di cui all'articolo 143, comma 7;»

PAGINA 16 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

2. Al comma 3, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. rispetto delle istruzioni e degli ordini scritti legittimi del pubblico ministero, tenendo debitamente conto del diritto di obiezione nei casi previsti dalla legge;»

§ 24. All'articolo 200 è aggiunto il comma 4:

«(4) La valutazione di cui ai commi 1 e 2 esamina il rispetto della selezione casuale, l'oggettività della distribuzione del carico di lavoro, le misure contro le influenze indebite, il rispetto degli obblighi di registrazione e motivazione e l'attuazione delle misure per rimediare a violazioni organizzative accertate. Sono considerate le attribuzioni specifiche della persona valutata e la sua possibilità di incidere sulle circostanze accertate.»

§ 25. È aggiunto l'articolo 218a:

«Articolo 218a. (1) La retribuzione aggiuntiva di giudici, pubblici ministeri e magistrati inquirenti per risultati conseguiti, svolgimento di compiti specifici e ai sensi dell'articolo 233, comma 6, è determinata secondo criteri oggettivi e una metodologia annunciati anticipatamente e adottati dal plenum del Consiglio superiore della magistratura conformemente alle attribuzioni della sezione competente. I criteri e la metodologia sono pubblicati prima dell'inizio del periodo cui si applicano.

(2) I criteri considerano il carico di lavoro, la complessità fattuale e giuridica dell'attività, il rispetto dei termini e lo svolgimento di compiti aggiuntivi legittimamente assegnati. Non sono consentite quote o obiettivi relativi a condanne o assoluzioni, accuse formulate, rifiuti, sospensioni o chiusure. Il legittimo esercizio dell'astensione, dell'obiezione, dell'impugnazione o della segnalazione non può costituire motivo di riduzione o rifiuto della retribuzione.

(3) L'atto che determina l'importo individuale o rifiuta la retribuzione è motivato applicando i criteri annunciati a informazioni verificabili ed è comunicato all'interessato. Se l'importo differisce da quello stabilito per persone con contributo equivalente e carico di lavoro comparabile, sono indicati i motivi specifici della differenza.

(4) Il plenum del Consiglio superiore della magistratura pubblica annualmente informazioni aggregate sugli importi versati per tipo di retribuzione e organo giudiziario. La pubblicazione non comprende dati personali oltre quanto necessario alla pubblicità richiesta dalla legge.»

§ 26. All'articolo 227 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«(2) Il comma 1 non si applica all'assegnazione temporanea a un posto vacante in organico. L'assegnazione temporanea richiede il previo consenso scritto e ha durata fino a 12 mesi. Su richiesta motivata del dirigente amministrativo competente, la sezione competente del Consiglio superiore della magistratura può autorizzare un'unica proroga non superiore a sei mesi quando sia stato indetto un concorso per il posto e la sua conclusione sia ritardata per ragioni oggettive indicate nella decisione. La proroga richiede il previo consenso scritto dell'assegnato temporaneo. All'insediamento di un titolare effettivo, l'assegnazione temporanea termina. Ai fini della durata massima, sono sommati tutti i periodi di assegnazione temporanea della stessa persona allo stesso organo nei tre anni precedenti, indipendentemente dalle interruzioni o dalle modifiche del posto vacante. Se una legge prevede un periodo più breve, si applica quest'ultimo; il presente comma non consente proroghe oltre il periodo dell'articolo 147, comma 4.»

PAGINA 17 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

2. Sono aggiunti i commi da 10 a 15:

«(10) Prima di un'assegnazione temporanea ai sensi del comma 2, il dirigente amministrativo competente pubblica sui siti dell'organo interessato e del Consiglio superiore della magistratura un avviso sull'esigenza di servizio, la durata prevista, i criteri applicabili di cui al comma 7 e un termine di almeno 14 giorni per le candidature. L'avviso indica il carico di lavoro dell'organo ricevente e le ragioni per cui l'esigenza non può essere soddisfatta con altre misure organizzative.

(11) I candidati sono valutati secondo i criteri annunciati anticipatamente. L'ordine contiene una motivazione comparativa della scelta e una valutazione delle conseguenze sul lavoro dell'organo di provenienza. L'ordine è comunicato a tutti i candidati. I criteri non sono modificabili dopo la scadenza del termine per le candidature.

(12) Se sussiste pericolo imminente di cessazione dell'attività dell'organo interessato, un'assegnazione temporanea ai sensi del comma 2 può essere effettuata fino alla conclusione della selezione ai sensi dei commi 10 e 11, ma per non più di 30 giorni. L'urgenza è giustificata con circostanze specifiche. La selezione è avviata simultaneamente all'assegnazione temporanea. Il periodo del presente comma è computato nel periodo del comma 2; non sono consentiti ordini temporanei successivi per la stessa esigenza.

(13) La cessazione anticipata dell'assegnazione temporanea da parte del dirigente amministrativo avviene con ordine scritto motivato quando cessa l'esigenza di servizio, si insedia un titolare effettivo, l'assegnato temporaneo lo chiede per iscritto oppure circostanze organizzative specifiche ne richiedono oggettivamente il ritorno. All'assegnato è consentito esprimere un parere entro 7 giorni. La previa acquisizione del parere non si applica alla cessazione su richiesta scritta dell'assegnato o per l'insediamento di un titolare effettivo e non differisce una cessazione operante per legge. In circostanze urgenti relative alla continuità del lavoro, il termine può essere ridotto a tre giorni con espressa motivazione. La cessazione non può servire a infliggere una sanzione disciplinare al di fuori della procedura prevista o a influenzare attività e provvedimenti in un singolo procedimento o fascicolo. È conservato il potere della Sezione dei giudici previsto dall'articolo 30, comma 5, punto 18, e si applicano, in quanto compatibili, i requisiti dei periodi dal secondo al quinto.

(14) Gli ordini di assegnazione temporanea e cessazione anticipata sono impugnabili dall'interessato secondo il Codice di procedura amministrativa. Ogni candidato ai sensi del comma 10 può impugnare l'ordine di assegnazione di cui al comma 11 entro 14 giorni dalla comunicazione. La tutela giudiziaria cautelare è assicurata secondo il medesimo Codice. La decisione della sezione che autorizza una proroga ai sensi del comma 2 è impugnabile ai sensi dell'articolo 36.

(15) Gli ordini, le autorizzazioni di proroga e le relative motivazioni sono inseriti entro tre giorni nel registro pubblico degli assegnati temporanei tenuto dal Consiglio superiore della magistratura. Il registro calcola e mostra la durata complessiva ai sensi del comma 2 e conserva la cronologia delle modifiche. Non sono pubblicati dati personali non necessari alla verifica di legittimità né segreti protetti per legge. I commi da 10 a 12 non si applicano all'assegnazione per un singolo procedimento ai sensi del comma 3; restano applicabili i commi 3 e 9.»

§ 27. All'articolo 307 sono apportate le seguenti integrazioni:

1. Al comma 3 sono aggiunti i punti da 5 a 8:

«5. impartire intenzionalmente ordini o istruzioni orali in procedimenti e fascicoli in violazione dell'articolo 143, comma 2;

PAGINA 18 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

6. omettere intenzionalmente un obbligo legale di attestare per iscritto, registrare o inserire nel procedimento o fascicolo istruzioni, ordini e altri atti di controllo del pubblico ministero;
7. violare intenzionalmente il principio di selezione casuale nell'assegnazione o riassegnazione di un procedimento o fascicolo oppure occultare, distruggere o modificare illecitamente e intenzionalmente informazioni su tale assegnazione o sul controllo del pubblico ministero esercitato;
8. esercitare intenzionalmente pressioni o praticare un trattamento sfavorevole in violazione dell'articolo 3a.»

2. È aggiunto il comma 7:

«(7) L'annullamento o la modifica di un atto giudiziario o del pubblico ministero, un'assoluzione o un dissenso professionale in buona fede e motivato nell'interpretazione della legge o nella valutazione delle prove non costituiscono di per sé una violazione disciplinare. Questa disposizione non esclude la responsabilità quando è accertata una violazione colpevole ai sensi dei commi 2 e 3. L'organo disciplinare non può annullare o modificare un atto in un singolo procedimento o fascicolo né impartire istruzioni sulla sua determinazione.»

§ 28. È aggiunto l'articolo 312a:

«Articolo 312a. (1) Una segnalazione contenente indizi specifici di violazione disciplinare ricevuta da un organo o da una persona di cui all'articolo 312, comma 1, è registrata il giorno del ricevimento oppure, se ricevuta fuori orario di lavoro, il primo giorno lavorativo successivo. Al segnalante sono forniti il numero di registrazione e informazioni sull'organo competente.

(2) Se la segnalazione riguarda azioni o omissioni del destinatario oppure sussistono circostanze che suscitano un ragionevole dubbio sull'imparzialità della persona chiamata a svolgere l'indagine, la segnalazione è trasmessa entro tre giorni a un altro organo o persona competente ai sensi dell'articolo 312, comma 1. L'esame di una segnalazione contro un dirigente amministrativo non è affidato a un suo subordinato.

(3) Nei casi dell'articolo 54, comma 5, l'Ispettorato presso il Consiglio superiore della magistratura registra la segnalazione e la trasmette entro tre giorni al Ministro della giustizia per una valutazione entro il suo potere ai sensi dell'articolo 312, comma 1, punto 4. La trasmissione non autorizza il Ministro a svolgere indagini o adottare decisioni attribuite esclusivamente a un altro organo.

(4) Entro due mesi dal ricevimento della segnalazione, l'organo o la persona competente ai sensi dell'articolo 312, comma 1, propone l'avvio di un procedimento disciplinare oppure comunica per iscritto al segnalante che non sono stati individuati presupposti per tale proposta. Nei casi di complessità fattuale o giuridica, il periodo può essere prorogato una sola volta di non più di un mese mediante atto motivato comunicato al segnalante prima della scadenza del termine originario. Alle verifiche ai sensi degli articoli da 175л a 175o si applicano i termini speciali. Il segnalante è informato anche della proposta formulata entro tre giorni dall'invio. I termini del presente comma non esonerano l'organo competente dall'obbligo di intraprendere tempestivamente le attività necessarie al rispetto dell'articolo 310.

(5) La comunicazione di assenza dei presupposti per una proposta contiene le allegazioni esaminate, le attività svolte, i fatti accertati e gli specifici fondamenti fattuali e giuridici della conclusione. Se non sono state verificate circostanze rilevanti e verificabili, ne sono indicati i motivi. Le informazioni sono fornite in misura tale da non divulgare segreti protetti per legge o dati personali oltre quanto necessario a comprendere l'esito.

PAGINA 19 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

(6) Il segnalante può presentare la segnalazione, la comunicazione di cui al comma 5 e le proprie obiezioni a un altro organo o persona di cui all'articolo 312, comma 1. Il precedente rifiuto di proporre un procedimento non vincola tale organo o persona. Una nuova trasmissione non modifica la decorrenza o il corso dei termini dell'articolo 310.

(7) La presentazione di una segnalazione non crea il diritto all'irrogazione di una sanzione disciplinare né attribuisce al segnalante la qualità di parte nel procedimento disciplinare. Non sospende né sostituisce l'impugnazione prevista dal diritto processuale nel relativo procedimento o fascicolo.

(8) Quando la segnalazione riguarda un procuratore europeo delegato, la comunicazione alla Procura europea e l'adozione di misure disciplinari sono soggette alle condizioni del regolamento (UE) 2017/1939.»

§ 29. All'articolo 316 sono aggiunti i commi 9 e 10:

«(9) La sezione competente oppure, per procedimenti contro un membro del Consiglio superiore della magistratura, il plenum, decide su una proposta regolarmente presentata ai sensi dell'articolo 312 entro un mese dal ricevimento o, secondo il caso, dalla correzione delle irregolarità ai sensi del comma 2.

(10) Il rifiuto di avviare un procedimento disciplinare è adottato con decisione scritta motivata che esamina le specifiche allegazioni e prove presentate e indica i fondamenti giuridici e fattuali del rifiuto. Il solo richiamo al risultato della votazione o a dichiarazioni generali che non affrontano le specifiche allegazioni non sostituisce la motivazione. La decisione è comunicata alla persona o all'organo proponente e al Ministro della giustizia.»

§ 30. Nell'articolo 323, comma 2, sono aggiunti un secondo, un terzo e un quarto periodo: «Il giudice decide entro sette giorni su una domanda di sospensione dell'esecuzione che indica indizi specifici di violazione dell'articolo 3a. Il giudice esamina espressamente tali indizi nel valutare il pericolo di danno sostanziale o difficilmente riparabile. L'ordinanza non anticipa la controversia sulla legittimità della sanzione disciplinare.»

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

§ 31. (1) Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, il plenum del Consiglio superiore della magistratura adotta le regole tecniche di cui all'articolo 1436, comma 5, e la Sezione dei pubblici ministeri adotta la metodologia dell'articolo 140, comma 7. Nello stesso periodo, gli organi competenti adeguano alla legge la normativa secondaria e le regole interne pertinenti. L'articolo 30, comma 10, della Legge sull'ordinamento giudiziario si applica quando ne ricorrono i presupposti.

(2) Il registro elettronico diventa operativo entro sei mesi dalla pubblicazione. Fino all'operatività, gli atti sono conservati in un registro cronologico separato e inseriti nel relativo procedimento o fascicolo. Le registrazioni contengono le informazioni dell'articolo 1436, comma 2, la firma dell'autore della registrazione e una cronologia separata delle correzioni. L'accesso è fornito alle condizioni dell'articolo 1436, comma 4, e del regime speciale dell'articolo 143a, comma 6.

(3) I dati creati ai sensi del comma 2 sono inseriti nel registro elettronico entro un mese dall'operatività. L'assenza di preparazione tecnica non differisce gli obblighi di forma scritta, motivazione, registrazione, comunicazione e accesso.

§ 32. (1) I nuovi requisiti si applicano agli atti e alle attività successivi all'entrata in vigore della legge, anche nei procedimenti, fascicoli e procedimenti disciplinari pendenti. I nuovi

PAGINA 20 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

definizioni di violazione disciplinare non si applicano a condotte anteriori all'entrata in vigore della legge.

(2) Entro un mese dall'entrata in vigore della legge, gli atti scritti esistenti contenenti istruzioni gerarchiche e riassegnazioni, non inseriti nei procedimenti e fascicoli pendenti, sono aggiunti a essi. I documenti non sono retrodatati. I documenti mancanti sono descritti indicando le circostanze note e le attività intraprese per accertarle.

(3) L'inosservanza di un requisito tecnico di registrazione non costituisce autonomo motivo d'invalidità di un'attività processuale compiuta. Le conseguenze processuali sono determinate secondo la legge applicabile, senza escludere l'indagine e la responsabilità per la violazione.

(4) Per le segnalazioni pendenti, il periodo dell'articolo 312a, comma 4, decorre dall'entrata in vigore della legge. Ciò non ripristina né proroga i termini dell'articolo 310 e non differisce una determinazione dovuta anteriormente.

§ 33. (1) Le richieste e gli ordini di cui all'articolo 1456, comma 1, adottati prima dell'entrata in vigore della legge, la cui esecuzione o interferenza diretta nei diritti prosegua a tale data, sono anch'essi impugnabili ai sensi dell'articolo 1456. Il termine d'impugnazione è quattordici giorni dall'entrata in vigore; se l'atto non è stato comunicato e la persona ne viene a conoscenza successivamente, il termine decorre dalla conoscenza alle condizioni dell'articolo 1456, comma 2.

(2) Il comma 1 non consente di decidere nuovamente una controversia risolta con provvedimento giudiziario definitivo né ripristina un termine d'impugnazione previsto da un'altra procedura giudiziaria speciale.

§ 34. La prima rendicontazione annuale secondo i nuovi requisiti riguarda il periodo successivo all'entrata in vigore della legge. La prima verifica tecnica di cui all'articolo 1436, comma 5, è effettuata entro un anno dall'operatività del registro elettronico.

§ 35. Il Ministro della giustizia dispone una valutazione d'impatto ex post dopo tre anni di applicazione della legge, sulla base di informazioni aggregate del Consiglio superiore della magistratura, del servizio del pubblico ministero, dell'Ispettorato e degli organi giudiziari. La valutazione riguarda l'accesso al giudice, la durata e gli esiti dei procedimenti dell'articolo 1456, l'applicazione delle garanzie contro influenze indebite, le conseguenze organizzative e la spesa di bilancio. La valutazione è pubblicata sul sito del Ministero della giustizia.

§ 36. (1) Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura pubblica una registrazione di tutte le assegnazioni temporanee esistenti a posti vacanti in organico, indicando le date iniziali e la durata complessiva.

(2) Le assegnazioni temporanee esistenti a posti vacanti in organico la cui durata complessiva all'entrata in vigore della legge superi 18 mesi terminano entro sei mesi da tale entrata in vigore. Per le altre assegnazioni esistenti, i periodi dell'articolo 227, comma 2, sono calcolati includendo il tempo già trascorso, ma la cessazione dovuta soltanto al raggiungimento del nuovo massimo non avviene prima di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(3) Il comma 2 non incide sulla cessazione anticipata per altro motivo legale né sulla conclusione di procedimenti in cui sia richiesta la continuità del collegio ai sensi dell'articolo 227, comma 9. Dopo il raggiungimento del massimo applicabile non sono assegnati nuovi procedimenti sulla base dell'assegnazione temporanea scaduta. Il presente paragrafo non proroga i periodi dell'articolo 147, comma 4.

PAGINA 21 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 37. (1) Entro tre mesi dalla pubblicazione, il plenum del Consiglio superiore della magistratura adegua le regole sulla retribuzione aggiuntiva all'articolo 218a. Nello stesso periodo, gli organi competenti adeguano all'articolo 9a le regole sulla specializzazione e sui gruppi di assegnazione casuale.

(2) I nuovi criteri di retribuzione aggiuntiva si applicano ai periodi che iniziano dopo la loro pubblicazione e l'entrata in vigore della legge. Non modificano retroattivamente le condizioni di lavoro già svolto né costituiscono motivo di restituzione di somme legittimamente versate. Dall'entrata in vigore degli articoli 3a e 218a fino all'applicazione dei nuovi criteri si applicano direttamente i divieti di influenza indebita, quote e ritorsioni. Le assegnazioni anteriori all'entrata in vigore non sono annullate soltanto in ragione dei nuovi requisiti.

§ 38. La legge entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo il § 31, comma 1, e il § 37, comma 1, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al progetto di legge recante modifiche e integrazioni alla Legge sull'ordinamento giudiziario

Ragioni dell'adozione della legge

Propongo le modifiche quale proposta autonoma ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge sugli atti normativi. Il loro oggetto è l'esercizio dei poteri del pubblico ministero, la tutela dalle influenze indebite e la responsabilità per attività incidenti sui diritti dei cittadini. Il progetto integra i progetti di modifica e integrazione del Codice penale e del Codice di procedura penale preparati dallo stesso autore. Le disposizioni sono formulate con riferimento alla LOG vigente e possono essere esaminate autonomamente.

La base legislativa è verificata alla data del 25 settembre 2026, comprese le modifiche della Gazzetta ufficiale n. 60 del 1° luglio 2026 e n. 69 del 31 luglio 2026. Sono considerati il diritto esistente all'assistenza di un avvocato durante le verifiche dell'articolo 145, comma 6, i limiti dell'Ispettorato nell'articolo 54, comma 5, e la procedura giudiziaria modificata dell'articolo 36. La proposta non riproduce come nuovi diritti e divieti già stabiliti.

Il controllo gerarchico del pubblico ministero ha una funzione propria, ma non assicura in ogni caso una tutela esterna agli interessati. Specifici ordini di fornire informazioni e documenti, comparire e concedere accesso rivestono particolare importanza quando sono adottati al di fuori di un procedimento penale formalmente avviato e incidono direttamente sui diritti individuali. La legge deve definire espressamente l'oggetto e la procedura del controllo giudiziario, senza subordinare l'accesso al giudice alla qualificazione dell'atto come amministrativo.

Anche l'indipendenza interna del pubblico ministero necessita di garanzie pratiche. L'articolo 143 vieta già le istruzioni orali e stabilisce requisiti di forma scritta e motivazione. Senza una cronologia completa degli interventi, motivi verificabili per le riassegnazioni e tutela dalle misure ritorsive sul personale, può tuttavia essere difficile provare una violazione. Sono proposti obblighi specifici di documentazione, conservazione, accesso e decisione.

La conclusione sulla necessità della riforma non presuppone la colpevolezza di un magistrato specifico o dell'intera istituzione. L'intervento legislativo riguarda condizioni oggettive favorevoli a influenze indebite e carenze dei rimedi. L'accertamento della responsabilità individuale resta soggetto ai presupposti legali, alla prova, al diritto di difesa e al controllo giudiziario.

Obiettivi e contenuto delle modifiche proposte

L'obiettivo principale è che ogni interferenza sostanziale nei diritti mediante un potere del pubblico ministero abbia un fondamento legale definito, motivi verificabili e un rimedio accessibile. Un ulteriore obiettivo è che una legittima posizione professionale di un magistrato non produca conseguenze sfavorevoli sul personale.

È istituita una procedura giudiziaria speciale per gli ordini vincolanti del pubblico ministero adottati al di fuori di un procedimento penale formalmente avviato che incidono direttamente sui diritti individuali o sugli interessi legittimi. Il controllo è affidato al tribunale amministrativo, con applicazione corrispondente del Codice di procedura amministrativa, in ragione dell'oggetto della tutela e dei meccanismi processuali disponibili. Questa attribuzione legale espressa non modifica la natura giuridica dell'atto del pubblico ministero. Il giudice esamina

PAGINA 23 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

la competenza, i presupposti legali, la motivazione, la finalità e la proporzionalità. Non decide se una determinata persona abbia commesso un reato né esercita la funzione del pubblico ministero.

Il diritto di ricorso spetta sia al destinatario sia a un'altra persona direttamente interessata, anche quando informazioni che la riguardano sono richieste a un terzo. Un ricorso interno al pubblico ministero non è un presupposto obbligatorio. Sono previsti una tempestiva comunicazione, l'accesso ai materiali pertinenti entro un termine definito anche prima del ricorso, un termine breve per la tutela cautelare e la conservazione dell'interesse giuridico dopo l'esecuzione dell'atto. Il successivo avvio di indagini preliminari non estingue il diritto al controllo dell'ordine precedente. Restano applicabili i rimedi giudiziari speciali del CPP e delle altre leggi.

Le verifiche dell'articolo 145 sono collegate a funzioni legali specifiche, a un oggetto pertinente e a un atto d'incarico motivato. Sono previsti limiti contro il riavvio della stessa verifica per eludere i termini, la richiesta di informazioni manifestamente irrilevanti e l'uso del potere generale in sostituzione dell'autorizzazione giudiziaria. Il diritto all'assistenza di un avvocato è integrato da garanzie pratiche d'informazione e riservatezza. È conservata la possibilità di un tempestivo intervento legittimo in presenza di indizi di reato.

Le istruzioni gerarchiche e gli atti di sostituzione di un pubblico ministero sono compresi in una cronologia documentale verificabile. Sono conservati l'autore, i motivi, il contenuto, il momento di adozione e comunicazione e le successive modifiche. Un guasto tecnico non elimina la forma scritta, ma è prevista una procedura provvisoria che consente le attività urgenti. L'assenza di una registrazione tecnica non invalida automaticamente tutte le successive attività processuali; le conseguenze sono valutate secondo la legge processuale applicabile.

È distinta la riassegnazione amministrativa dalla sostituzione temporanea e dall'esercizio dei poteri del pubblico ministero superiore previsti dal diritto processuale. Il solo dissenso professionale non è motivo per sottrarre un procedimento mediante mezzi amministrativi. Al contempo, non sono privati d'efficacia il legittimo controllo dell'istanza superiore e la vigilanza d'ufficio.

La valutazione professionale si basa sulla qualità, sulla motivazione, sulla tempestività, sul carico di lavoro e sul rispetto dei diritti dei partecipanti. Il numero di condanne o atti annullati non può, da solo, predeterminare la valutazione. Sono vietate quote individuali per un determinato esito processuale. Ciò riduce l'incentivo a sostenere un'accusa infondata o evitare procedimenti complessi soltanto per il risultato statistico.

Sono precisate le violazioni disciplinari relative a interventi illeciti intenzionali, manipolazione dell'assegnazione o delle registrazioni e misure ritorsive. Non è introdotta responsabilità per il solo annullamento di un atto, un'assoluzione o l'espressione in buona fede di un'opinione giuridica. Restano necessarie la valutazione della condotta concreta, della colpevolezza e della gravità della violazione secondo la LOG.

Per le segnalazioni di violazioni disciplinari di giudici, pubblici ministeri, magistrati inquirenti e loro dirigenti sono previsti ricevimento tracciabile, decisione motivata, comunicazione e trasmissione in presenza di interesse personale. Il segnalante può adire anche un'altra persona od organo autorizzato a formulare una proposta, ma non acquisisce il diritto di pretendere una pena specifica né la qualità di parte nel procedimento disciplinare. Sono conservati i limiti dell'Ispettorato nell'articolo 54, comma 5. Il termine di un mese per decidere se avviare il procedimento comprende anche il plenum nei

PAGINA 24 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

fascicoli relativi ai membri del CSM. Ciò limita il rinvio indefinito di tale valutazione, anche quando i termini sono sospesi ai sensi del nuovo articolo 310, comma 5, punto 3. Non sono modificati i soggetti e gli organi autorizzati a formulare proposte né le maggioranze della procedura speciale per i membri del Consiglio.

La rendicontazione annuale è integrata con informazioni aggregate sulla durata delle verifiche, sugli atti annullati, sul rispetto delle istruzioni giudiziarie, sulle riassegnazioni e sulle violazioni organizzative accertate. Le relazioni non possono servire a impartire istruzioni politiche in singoli procedimenti, anticipare pubblicamente giudizi di colpevolezza o divulgare dati protetti.

Ulteriori garanzie per il CSM, indipendenza nelle questioni del personale e attuazione delle ispezioni

La relazione della Commissione europea sulla Bulgaria del 17 luglio 2026 continua a individuare problemi riguardanti la composizione e la durata del mandato del CSM, le assegnazioni temporanee prolungate, la selezione dei pubblici ministeri incaricati di indagare su magistrati e gli interventi conseguenti agli indizi di influenza indebita. Al contempo riconosce miglioramenti legislativi nel 2026, comprese le candidature all'Ispettorato e il meccanismo speciale relativo al Procuratore generale. Queste integrazioni affrontano i rischi legali residui senza presentare come nuove misure già adottate.

Gli articoli da 33 a 35 richiedono un ordine del giorno anticipato, un unico atto scritto con motivi verificabili, una valutazione comparativa nella scelta e la registrazione del voto di ciascun membro. La mancanza di maggioranza non sostituisce i fondamenti fattuali e giuridici di un rifiuto. Un unico atto scritto è richiesto anche per le decisioni disciplinari dell'articolo 320, comma 7; il richiamo a dichiarazioni non sostituisce la loro inclusione espressa nella motivazione. I conflitti sono dichiarati prima della partecipazione e il rifiuto di astenersi è motivato e controllato nell'impugnazione dell'atto finale. Non è ripristinata la possibilità per la maggioranza di escludere un membro del Consiglio, dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 10 del 15 novembre 2011 nel procedimento costituzionale n. 6/2011. È conservata l'attribuzione della competenza giudiziaria prevista dall'articolo 36 nella versione del luglio 2026.

Il nuovo articolo 9a protegge l'assegnazione casuale nella fase di definizione del gruppo di magistrati ammissibili. La mera registrazione del risultato finale non impedisce la preselezione dei partecipanti per un singolo procedimento. Inclusione ed esclusione richiedono criteri oggettivi, motivazione, registrazione e conservazione della cronologia. Nelle indagini su magistrati non è consentita una selezione individuale arbitraria sotto l'apparenza della specializzazione. Sono conservate la competenza legale, la procedura speciale sul Procuratore generale e l'indipendenza della Procura europea.

L'assegnazione temporanea a un posto vacante in organico riceve una durata massima complessiva, una proroga limitata, una selezione aperta e una cessazione anticipata motivata. Sono espressamente mantenuti la distinzione dal regime generale dell'articolo 227, comma 1, e i periodi più brevi per le assegnazioni temporanee dei pubblici ministeri. Il periodo transitorio consente di concludere le procedure sul personale e non compromette la continuità del collegio nei procedimenti già avviati. La metodologia di selezione dei vertici è annunciata anticipatamente; ai candidati è consentito replicare a informazioni sfavorevoli. La registrazione cronologica di chi esercita temporaneamente funzioni rende verificabile il rispetto del limite legale senza prorogarlo.

L'articolo 218a comprende la retribuzione aggiuntiva per risultati, compiti specifici e carico di lavoro. Criteri anticipati, motivazione individuale e rendicontazione aggregata limitano la possibilità di usare la valutazione finanziaria come mezzo di pressione. Le condizioni di retribuzione per lavoro già svolto non sono modificate

PAGINA 25 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

retroattivamente. È conservata la procedura giudiziaria applicabile ai diritti patrimoniali.

Gli articoli 58, 59a e 140 collegano la relazione ispettiva a un organo responsabile, a un termine, alla verifica dell'attuazione e a un esito motivato. Le ispezioni dell'Ispettorato presso il CSM sono distinte dalle verifiche interne del servizio del pubblico ministero. I materiali specificamente rilevanti sono conservati durante l'indagine; l'invio fisico dell'originale non giustifica il diniego dell'accesso legittimo a una copia. Il comunicato ufficiale della procura del 5 luglio 2023 riferisce l'assenza di seguito ai rilievi di una verifica interna del 2020. La relazione della commissione temporanea alla Sezione dei giudici per il periodo 20 febbraio-20 maggio 2024 documenta difficoltà nell'acquisizione di materiali, comprese la segnalata distruzione archivistica e la trasmissione degli originali ad altri organi. Questi elementi non accertano la colpevolezza con efficacia di sentenza penale né provano che ogni distruzione archivistica fosse illecita.

La tutela dell'articolo 3a comprende espressamente la critica pubblica professionale e la partecipazione ad associazioni professionali. Sono esaminati anche gli indizi combinati di una finalità ritorsiva dissimulata. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) in Todorova c. Bulgaria, ricorso n. 40072/13, del 19 ottobre 2021 rileva per la tutela dell'espressione e l'inammissibile uso del potere disciplinare per una finalità diversa. La documentazione riservata di specifici tentativi di influenza esterna conserva il diritto di difesa e i contatti legittimi con avvocati; non introduce un obbligo di registrazioni segrete. Il termine di sette giorni per decidere sulla tutela cautelare limita il rischio di una misura ritorsiva irreversibile.

Il termine per nominare i pubblici ministeri speciali e l'espresso controllo giudiziario del rigetto tacito limitano la possibilità di bloccare il meccanismo con decisioni sul personale. La nomina resta affidata alla Sezione dei pubblici ministeri, mentre la competente Corte suprema di cassazione controlla il rigetto ai sensi del vigente articolo 36, comma 3. Il nuovo articolo 1736 assicura un controllo giudiziario prima dell'esecuzione di una sospensione impugnata; in caso di rischio imminente e grave, il giudice può consentire l'esecuzione anticipata. Sono conservate la sospensione operante per legge quando la detenzione o gli arresti domiciliari diventano definitivi e le misure disposte dal giudice penale. I periodi biennali non sono prorogati. L'integrazione è coordinata con l'esercizio autonomo del potere di proseguire l'indagine proposto nel CPP e con le decisioni del Comitato dei Ministri del 4 dicembre 2025 in S.Z./Kolevi. Non è introdotta alcuna esenzione dalla responsabilità penale o disciplinare.

Limiti delle misure legislative e condizioni per risultati effettivi

La composizione e le quote costituzionali del CSM, i mandati costituzionali e l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale non sono modificati dalla presente legge. Le necessarie modifiche costituzionali dovrebbero essere discusse in una procedura separata, considerando le competenze del capo nono della Costituzione e la pertinente giurisprudenza della Corte costituzionale. La legge non può garantire la maggioranza parlamentare necessaria né sostituire un'elezione mancante con una nomina automatica.

L'ampliamento della tracciabilità documentale non fornisce un nuovo fondamento per continuare a esercitare funzioni dopo la scadenza del mandato. Il limite dell'articolo 54, comma 5, è mantenuto e non può essere eluso mediante un'ispezione organizzativa con finalità sostanzialmente vietata. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 30 aprile 2025 nelle cause riunite C-313/23, C-316/23 e C-332/23 richiede una valutazione complessiva separata dell'espresso fondamento legale, dei limiti precisi delle

PAGINA 26 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

attività consentite e della loro effettiva limitazione temporale. Il progetto non risolve di per sé la questione dell'elezione non avvenuta né dichiara automaticamente nulli tutti gli atti.

Risultati effettivi richiedono nomine indipendenti, sufficiente capacità giudiziaria e amministrativa, sistemi informativi sicuri, tempestivi esami tecnici ed effettiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari. Gli indicatori verificabili comprendono i termini di decisione, l'attuazione delle raccomandazioni, la durata delle assegnazioni temporanee, i motivi delle modifiche ai gruppi di assegnazione e gli esiti del controllo giudiziario. Né il numero di accuse né quello di condanne o sanzioni disciplinari costituiscono, da soli, un obiettivo di attuazione riuscita.

Fondamento costituzionale

Il progetto si basa sull'articolo 4, sugli articoli da 30 a 32, sull'articolo 56, sull'articolo 117, sull'articolo 121, sull'articolo 126, sull'articolo 127 e sull'articolo 132a della Costituzione. Sono conservate la posizione del servizio del pubblico ministero nell'ordinamento giudiziario, le funzioni costituzionali del Procuratore generale e i poteri della procura di dirigere le indagini e sostenere l'accusa.

La sentenza n. 11 del 4 ottobre 2016 nel procedimento costituzionale n. 7/2016 distingue gli atti del pubblico ministero nell'esercizio di funzioni costituzionali dagli atti amministrativi e ammette un controllo giudiziario espressamente previsto dalla legge quando siano interessati diritti individuali e interessi legittimi. La nuova procedura giudiziaria segue esattamente questo approccio. La generale impugnabilità di tutte le attività del pubblico ministero non è desunta direttamente dall'articolo 120 della Costituzione.

La sentenza n. 3 del 25 aprile 2023 nel procedimento costituzionale n. 18/2022 conferma che i poteri dell'articolo 145 LOG servono a funzioni costituzionali e legali specifiche. La sentenza non abolisce verifiche e audit. I limiti proposti ne specificano il fondamento, l'oggetto, i termini e la proporzionalità senza eliminare i mezzi legali di tutela dell'interesse pubblico.

La sentenza n. 11 del 23 luglio 2020 nel procedimento costituzionale n. 15/2019 è considerata nel distinguere la vigilanza sulla legalità dalla libera formazione del convincimento. Non è vietato controllare la fondatezza di un atto del pubblico ministero. Non è consentita un'influenza gerarchica su una verifica o indagine riguardante personalmente il Procuratore generale. È conservato il meccanismo speciale di tali procedimenti.

La sentenza n. 14 del 26 luglio 2024 nel procedimento costituzionale n. 10/2023 sostiene l'ammissibilità di garanzie giudiziarie espresse e di meccanismi legali speciali per una responsabilità effettiva, mantenendo la funzione del pubblico ministero. La sentenza n. 13 del 26 luglio 2024 nel procedimento costituzionale n. 1/2024 è considerata conservando l'articolo 126, comma 2, della Costituzione attualmente vigente. Il progetto non mira a realizzare mediante legge ordinaria una modifica che richiede revisione costituzionale.

I requisiti di responsabilità pubblica sono coerenti con la sentenza n. 6 del 6 giugno 2017 nel procedimento costituzionale n. 15/2016. Le analisi aggregate non attribuiscono all'Assemblea nazionale, al Ministro della giustizia o a un altro organo esterno il potere di determinare le attività e l'esito di un singolo fascicolo o procedimento.

Risorse finanziarie e di altra natura per l'attuazione

Il progetto non crea un nuovo organo statale. L'attuazione è affidata a organi esistenti entro le loro competenze legali. Saranno necessarie risorse per potenziare i

PAGINA 27 / 29 DELL'ORIGINALE BULGARO

sistemi informativi, conservare e archiviare in sicurezza le registrazioni, gestire gli accessi, fornire formazione e trattare i nuovi procedimenti giudiziari.

La spesa dovrebbe essere programmata nel bilancio dell'ordinamento giudiziario e nei pertinenti programmi di bilancio degli organi competenti. I costi una tantum comprendono analisi dei sistemi esistenti, sviluppo, integrazione, test, valutazione della sicurezza e formazione. I costi ricorrenti comprendono manutenzione, conservazione, audit tecnici e capacità amministrativa necessaria. Il carico aggiuntivo dei giudici dipende dal numero di ordini impugnabili e di ricorsi effettivamente presentati; deve essere considerato nell'assegnazione delle risorse.

Una stima quantitativa affidabile richiede informazioni delle autorità committenti sui contratti tecnici esistenti, sulle modifiche necessarie, sul volume di conservazione e sul numero di ordini interessati. Il progetto ha un impatto di bilancio che non può essere definito nullo. Nella preparazione di un progetto governativo, il Ministero della giustizia dovrebbe acquisire tali informazioni e le stime del Consiglio superiore della magistratura, della procura e dei giudici e predisporre la relazione finanziaria e la valutazione d'impatto ex ante ai sensi della Legge sugli atti normativi. La presente proposta individua i tipi di costi e i dati di base necessari senza attribuire agli organi competenti una stima quantitativa da loro non preparata.

Il periodo preparatorio previsto consente l'adozione delle regole tecniche e la formazione. La procedura documentale provvisoria assicura l'applicabilità delle disposizioni protettive anche in caso di ritardo nell'attuazione tecnica. Le misure organizzative tengono conto anche del requisito vigente dell'articolo 30, comma 10, LOG sul coordinamento delle modifiche ai sistemi informativi alle condizioni ivi indicate.

Risultati attesi e valutazione

Sono attesi una motivazione più completa degli ordini del pubblico ministero, un effettivo accesso al giudice quando i diritti siano direttamente interessati, una migliore possibilità di provare interventi indebiti e una riduzione delle riassegnazioni opache. Le garanzie riguardano sia chi cerca protezione contro i reati sia le persone sottoposte a verifica e i magistrati che esercitano legittimamente le proprie attribuzioni.

I risultati dovrebbero essere misurati attraverso la durata delle verifiche, il numero e i motivi dei ricorsi presentati e accolti, il tempo per assicurare la tutela cautelare, il rispetto degli obblighi di registrazione, il numero di riassegnazioni per motivo, l'esame motivato delle segnalazioni e il carico di lavoro effettivo. Non sono fissati valori-obiettivo per condanne o sanzioni disciplinari.

Il rischio di ulteriore carico amministrativo è limitato utilizzando sistemi esistenti e standard tecnici comuni. Il rischio di ritardare attività legittime è limitato distinguendo gli ordini vincolanti dalle attività preparatorie e mediante le regole cautelari. I dati personali sono protetti tramite accesso limitato, tracciabilità degli accessi, periodi di conservazione e rendicontazione pubblica anonimizzata.

È prevista una valutazione ex post dopo tre anni di applicazione. Le garanzie legislative non possono eliminare da sole ogni abuso, ma creano mezzi specifici per prevenire, accertare e rimediare alle violazioni.

Conformità al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea

Il progetto considera il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, la presunzione di innocenza, il diritto di difesa e la tutela dei dati personali. Gli articoli 7, 8, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rilevano nell'ambito definito dall'articolo 51 della Carta. Non si afferma che ogni misura organizzativa interna costituisca di per sé attuazione del diritto dell'Unione.

La rendicontazione pubblica e la valutazione del personale tengono conto della direttiva (UE) 2016/343, compreso il divieto di presentare pubblicamente come colpevole una persona la cui colpevolezza non sia stata accertata secondo la legge. La tutela dei diritti durante le verifiche non può essere elusa mediante la denominazione formale dell'attività o rinviando lo stato processuale della persona.

È rispettata l'indipendenza della Procura europea ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939. Gli organi nazionali non acquisiscono poteri di impartire istruzioni, riassegnare i suoi procedimenti o esercitare pressioni disciplinari sullo svolgimento delle sue funzioni. Sono mantenuti il controllo giudiziario dell'articolo 42 del regolamento e il diritto processuale nazionale applicabile.

La registrazione e l'accesso ai dati avvengono nel rispetto del regime applicabile del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e della Legge sulla protezione dei dati personali, secondo la finalità e la natura del trattamento. La rendicontazione pubblica non equivale a divulgazione pubblica di prove, segreto professionale forense, identità protette o altre informazioni tutelate per legge.

Rilevano gli articoli 5, 6, 8 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché gli obblighi procedurali degli articoli 2 e 3 nelle indagini su gravi violazioni. Nella sentenza Kolevi c. Bulgaria del 5 novembre 2009, ricorso n. 1108/02, la Corte EDU esamina la necessità di indagini indipendenti ed efficaci quando sia dedotto il coinvolgimento di pubblici ministeri di vertice. La sentenza sostiene la necessità di garanzie effettive contro la dipendenza senza prescrivere un unico modello organizzativo.

Questa analisi fa parte della relazione illustrativa alla proposta legislativa privata. Nella preparazione di un progetto governativo devono essere rispettati anche i requisiti procedurali della Legge sugli atti normativi relativi a valutazione d'impatto, consultazioni pubbliche e parere di conformità alla Convenzione e alla giurisprudenza della Corte EDU.

Coerenza con le proposte relative al CP e al CPP

Il progetto non ripete le modifiche all'articolo 9 e all'articolo 145, comma 2, LOG comprese nel § 63 del progetto preparato di modifica e integrazione del CPP. Non presuppone necessariamente i nuovi articoli del CP o del CPP contenuti negli altri due progetti. Il suo esame non dipende quindi dalla loro previa adozione.

Se i tre progetti sono esaminati congiuntamente nel processo legislativo, dovranno essere coordinati i periodi d'entrata in vigore e l'attuazione tecnica. Il controllo giudiziario previsto dal presente progetto riguarda specifici ordini vincolanti adottati al di fuori di un procedimento penale formalmente avviato; il controllo dei rifiuti di avvio, delle chiusure, delle sospensioni e delle attività processuali nei procedimenti avviati è regolato dal CPP.

Fonti legislative e giurisprudenza

1. Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articoli 4, da 30 a 32, 56, 117, 121, 126, 127 e 132a.
2. Legge sull'ordinamento giudiziario - testo consolidato del Ministero della giustizia, comprese le modifiche della Gazzetta ufficiale nn. 60 e 69 del 2026.
3. Legge sugli atti normativi, articoli 18, 20, 26 e 28.
4. Sentenza n. 11 del 4 ottobre 2016 nel procedimento costituzionale n. 7/2016.
5. Sentenza n. 6 del 6 giugno 2017 nel procedimento costituzionale n. 15/2016.
6. Sentenza n. 11 del 23 luglio 2020 nel procedimento costituzionale n. 15/2019.
7. Sentenza n. 3 del 25 aprile 2023 nel procedimento costituzionale n. 18/2022.
8. Sentenza n. 13 del 26 luglio 2024 nel procedimento costituzionale n. 1/2024.
9. Sentenza n. 14 del 26 luglio 2024 nel procedimento costituzionale n. 10/2023.
10. Regolamento (UE) 2017/1939 che attua una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, in particolare articoli 6, 17 e 42.
11. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 7, 8, 47, 48 e 51.
12. Direttiva (UE) 2016/343, in particolare articoli 4 e 7.
13. Corte EDU - Kolevi c. Bulgaria, 5 novembre 2009, ricorso n. 1108/02, §§ da 192 a 209; scheda del caso in HUDOC.

Ulteriori fonti per la verifica del 25 settembre 2026:

1. Commissione europea, SWD(2026) 902 final, relazione sulla Bulgaria del 17 luglio 2026, pp. da 4 a 10.
2. GRECO, GrecoRC4(2019)24, pubblicato il 17 gennaio 2020, valutazione storica del quarto ciclo, §§ da 22 a 27; non una nuova relazione del 2025 sul CSM.
3. Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 15 novembre 2011, procedimento costituzionale n. 6/2011, relativa all'articolo 35, comma 3, LOG.
4. Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 7 aprile 2026, procedimento costituzionale n. 2/2026, relativa al limite legale dell'esercizio temporaneo delle funzioni.
5. CSM, relazione intermedia della commissione temporanea, febbraio-maggio 2024, pp. 4 e 7.
6. CSM, regole sulla retribuzione aggiuntiva del lavoro, versione del 24 aprile 2025, articoli 3, 6 e 9.
7. CGUE, sentenza del 30 aprile 2025, cause riunite C-313/23, C-316/23 e C-332/23, ECLI:EU:C:2025:303.
8. Corte EDU, Todorova c. Bulgaria, n. 40072/13, 19 ottobre 2021.
9. Comitato dei Ministri, materiali e decisione del 4 dicembre 2025 in S.Z./Kolevi, traduzione non ufficiale pubblicata ufficialmente, decisione adottata alle pp. 7-8.
10. Commissione di Venezia, CDL-AD(2017)018, §§ 86-87 relativi all'assegnazione temporanea.
11. Procura della Repubblica di Bulgaria, comunicato del 5 luglio 2023 sulle informazioni trasmesse al CSM riguardo alla verifica del 2020.

Preparata e presentata ai sensi dell'articolo 18 della Legge sugli atti normativi da:

avvocato Marian Georgiev Ivanov

Ordine degli avvocati di Sofia, numero individuale di iscrizione 1800713910

E-mail: ivanov.bg.sf@gmail.com

25 settembre 2026

Firma elettronica qualificata: